



**Comune di Camerino
Provincia di Macerata**

ORIGINALE

Registro Generale n. 1152 del 09-05-2017

ORDINANZA DEL SINDACO

Ufficio:

**Oggetto: SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - REVOVA E RETTIFICA ORDINANZA
778 DEL 24.03.2017 DEL FABBRICATO SITO IN VIA CONTI DI
BORGO 19 DI PROPRIETA' TOLOMEO STEFANO**

L'anno duemiladiciassette addì nove del mese di maggio, il Sindaco PASQUI GIANLUCA

PREMESSO che dal 24 agosto 2016 si sono verificati eventi sismici di forte intensità che hanno interessato in modo considerevole il territorio comunale ed in particolare quelli del 26 e 30 ottobre 2016;

VISTO che tali fenomeni hanno provocato nell'intero territorio comunale crolli diffusi mettendo in pericolo la pubblica incolumità nonché la sicurezza dei beni pubblici e privati e che quindi sussiste la necessità di assicurare le minime condizioni di sicurezza nei centri abitati e sulle vie di collegamento dei medesimi;

CONSIDERATO che è ancora in atto l'attività sismica con la frequente ripetizione di scosse e che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile a consentire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione ed in particolare all'integrità della vita;

RILEVATO che in conseguenza degli eventi sismici sopra descritti che hanno colpito il territorio di Camerino si è determinata una situazione di grave pericolo per la popolazione residente causata dalle lesioni e dal danneggiamento delle strutture e dei fabbricati situati

nel territorio interessato con conseguente rischio di distacchi e/o di crolli sulle aree pubbliche e private;

RICHIAMATA L'Ordinanza n. 778 del 24.03.2017 con la quale la **squadra SF962 – scheda n. 007 del 13.01.2017** concludeva con il giudizio **Edificio NON UTILIZZABILE** relativo al dei fabbricato sito in Via Conti di Borgo 19 distinto catastalmente al **Fg. 75, part. 311, sub 22-23**, di proprietà Tolomeo Stefano, residente a Camerino – 62032 - Via Conti di Borgo 19 *CONSIDERATO* che in data 26.04.2017 al prot. 12284 è pervenuta la Perizia Giurata e scheda AeDES a firma dell'Ing. Bisbocci Luca che classifica il danno del fabbricato con esito **"B"** ***Edificio temporaneamente inagibile (in parte) ma agibile con provvedimenti di P.I.- La temporanea inagibilità è relativa ai piani terra e primo mentre il piano seminterrato primo (cucina) e il piano seminterrato secondo (garage e deposito) risultano accessibili in sicurezza dal garage e dalla porta che permette di uscire direttamente al giardino/corte privata. Pertanto il piano seminterrato primo (cucina) e piano seminterrato secondo (garage e deposito) risultano utilizzabili.***

CONSIDERATO che nell'ordinanza n.441 del 08.02.2017 veniva riportato la NON UTILIZZABILITA' del fabbricato **Fg. 75, part. 311, sub 22-23;**

VALUTATO che la situazione rilevata può compromettere l'incolumità delle persone ed è quindi indispensabile adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità;

PRESO ATTO che nel fabbricato/porzione di cui sopra risultano presenti condizioni tali da non consentirne l'uso;

RITENUTO necessario ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità inibire l'accesso e qualsiasi utilizzo, anche occasionale, dell'edificio/porzione oggetto della presente ordinanza, fatta eccezione per i tecnici e il personale incaricato di effettuare ulteriori verifiche tecniche, eventuali interventi di messa in sicurezza o le opere necessarie per rendere agibile l'immobile;

ATTESO che stante l'urgenza manifestata qualsiasi indugio nel provvedere a quanto sopra potrebbe mettere in serio pericolo l'incolumità pubblica e privata.

VISTO l'art. 15 L. n. 225 del 24.02.1992;

VISTO l'art. 108 lett. c) D.lgs. n. 112 del 31.03.1998;

VISTO l'art. 50 e 54 del D.lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.L. n. 189 del 17.10.2016, convertito in Legge n. 229 del 15/12/2016;

D I C H I A R A

1. *REVOCARE in parte l'Ordinanza n. 441 del 08.02.2017;*
2. Che l'edificio sito a Camerino in via Conti di Borgo 19 distinto al **Fg. 75, part. 311, sub 22-23** risulta essere; **"B" Edificio temporaneamente inagibile (in parte) ma agibile con provvedimenti di P.I.- La temporanea inagibilità è relativa ai piani terra e primo mentre il piano seminterrato primo (cucina) e il piano seminterrato secondo (garage e deposito) risultano accessibili** – (scheda allegata) come da Perizia Giurata dell'Ing. Bisbocci Luca,

inibendone pertanto l'utilizzo per i proprietari, per gli occupanti a qualunque titolo, nonché per chiunque vi possa accedere, sino al perdurare delle condizioni rilevate e comunque fino alla sua messa in sicurezza mediante l'esecuzione di tutte le opere necessarie.

ORDINA

- 1) Lo sgombero, il divieto di accesso e di utilizzo dell'edificio/porzione sopra indicata ai proprietari e a chi a qualunque titolo occupi l'edificio in questione, nonché a chiunque altro vi possa accedere fatta eccezione per il personale incaricato di effettuare ulteriori verifiche tecniche, eventuali interventi di messa in sicurezza o le opere necessarie per rendere agibile l'immobile;
- 2) Che il proprietario o comunque chi ne abbia la disponibilità a qualunque titolo proceda ad adottare i provvedimenti urgenti compresa l'eventuale delimitazione dell'area al fine di impedire l'accesso a chiunque;
- 3) Il perdurare delle presenti disposizioni sino all'esecuzione di tutte le opere necessarie per rendere agibile l'immobile;

DISPONE

Per gli uffici competenti

- che la presente ordinanza venga affissa sul fabbricato posto in via Corinto e Chiarelli snc
- di notificare la presente ordinanza in qualità di proprietari a:
Tolomeo Stefano, residente a Camerino – 62032 - Via Conti di Borgo 19
- di trasmettere, per le rispettive competenze, la presente ordinanza a:
 - Prefettura di Macerata
 - Comando Provinciale Vigili del Fuoco
 - Servizio Protezione Civile Regionale pec: regione.marcheprotciv@emarche.it
 - Polizia Locale
- che il Comando Polizia Locale è incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;
- che l'Ufficio Notifiche è incaricato della notificazione della presente ordinanza;
- di pubblicizzare la presente ordinanza mediante affissione nelle forme di legge.

INDIVIDUA

Quale responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 l'Ing. Mauro Ferranti dell'U.T.C., in qualità di coordinatore del C.O.C., e che gli atti del presente provvedimento sono disponibili presso la sede del C.O.C.

RENDE NOTO

Che contro la presente ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al TAR entro 60 gg. Ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.

termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

IL SINDACO
PASQUI GIANLUCA